

# **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

## **ORDINANZA 20 settembre 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino. (Ordinanza n. 924). (22A05443)

**(GU n.223 del 23-9-2022)**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
della protezione civile

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino;

Considerato che dalla serata del giorno 15 settembre 2022 parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e' stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensita' che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse localita' e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato altresì, che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entita' e diffusione;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino»;

Ravvisata la necessita', anche al fine di ridurre i rischi per l'ambiente potenzialmente derivanti dalla prolungata permanenza dei rifiuti nei siti di stoccaggio temporaneo, di integrare le disposizioni concernenti la gestione dei materiali derivanti dal contesto emergenziale in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Marche;

Dispone:

Art. 1

Integrazioni all'art. 5 dell'OCDPC n. 922/2022

1. All'art. 5, comma 4, ultimo periodo, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, le parole «fermo restando, ove applicabile, l'avvio a recupero dei

rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando, ove applicabile, l'avvio a recupero delle frazioni utilmente separabili, in particolare dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e dei rifiuti ingombranti.».

2. All'art. 5 e' aggiunto, infine, il seguente comma: «6. Al fine di ridurre i rischi per l'ambiente potenzialmente derivanti dalla prolungata permanenza dei rifiuti nei siti di stoccaggio temporaneo, il Commissario delegato o i soggetti attuatori, con le modalita' e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza, possono autorizzare i gestori delle discariche individuate per ricevere e smaltire i materiali non recuperabili di cui al secondo periodo, comma 4, del presente articolo, per i quali e' escluso l'obbligo di pretrattamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche in deroga alle tipologie individuate nel provvedimento autorizzativo rilasciato dalla rispettiva provincia, a condizione che i rispettivi direttori tecnici li ritengano compatibili con le caratteristiche tecniche della discarica. ARPA Marche fornira' supporto per la corretta attuazione di quanto previsto dal presente comma.».

Art. 2

Disposizioni integrative della capacita' operativa per le finalita' di cui all'art. 1, commi 1 e 2, dell'OCDFC n. 922/2022

1. Il Commissario delegato, al fine di essere coadiuvato nelle attivita' di gestione dell'emergenza, puo', per la durata dello stato di emergenza, avvalersi di un vice-commissario anche al fine di assicurare il coordinamento tra i soggetti attuatori.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato puo' conferire un incarico retribuito avvalendosi delle facolta' previste dall'art. 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare per fronteggiare l'emergenza.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2022

Il Capo del Dipartimento: Curcio